

Approfondimenti

Le strutture dei servizi necroscopici: depositi d'osservazione ed obitori nel D.P.R. 285/1990

di Carlo Ballotta

In tempi amari di pandemia da Covid-19, tutto il sistema funerario italiano è stato sottoposto ad un grave stress, non solo per le imprese funebri, chiamate ad operare, in prima linea, per “smaltite” il numero di funerali aumentato esponenzialmente, in ampie zone d'Italia, ma pure riguardo la parte pubblica ed istituzionale della necroscopia, come i DEPOSITI D'OSSERVAZIONE e gli OBITORI. Andrebbe anche osservato come gli obblighi posti in capo ai Comuni dagli artt. 12, 13 e 14 D.P.R. 285/1990 non risultino per nulla rivoluzionari, ma costituiscano un dato costante, presente (almeno dal 1891) nella legislazione funeraria italiana: nei fatti, tuttavia, non si ignora come un certo numero di Comuni sia tuttora carente sotto questo profilo, in rapporto alla sproporzione tra i costi di impianto, di esercizio e l'effettiva domanda di utilizzo, che risulta del tutto rarefatta.

Va anche precisato come l'art. 14, comma 1 D.P.R. 285/1990, in relazione all'ubicazione del deposito di osservazione e del distinto obitorio (salvo che non si tratti di comuni fino a 5.000 abitanti, per cui è eccezionalmente ammessa la fruibilità dei medesimi locali), importi, pur sempre, che la localizzazione sia “nel Comune” ed in nessun caso nel territorio di altro Comune (e, anche qui, eccetto quanto enunciato nei commi 3 e 4 dello stesso art. 14). Nel settore funerario, i servizi pubblici locali, dovuti per previsione di Legge, a carico dell'Ente Locale ⁽¹⁾, nonché i pubblici poteri di polizia mortuaria (controllo, autorizzazioni e vigilanza sulle attività funebri e cimiteriali), la regolamentazione (l'adozione del regolamento di Polizia Mortuaria Comunale), indirizzo (ordinanze sindacali)

e pianificazione (piano regolatore cimiteriale) sono, esemplificativamente:

- 1) indispensabile raccolta sulla pubblica via di salme, come del loro trasporto in deposito d'osservazione-obitorio (trasporto necroscopico, di primo tipo);
- 2) trasporto di salme da casa inadatta e pericolosa a fungere da deposito di osservazione, su disposizione dell'Autorità sanitaria (paragrafo 5.2 Circ. Min. Sanità n. 24/1993, da leggersi in senso estensivo; è la seconda fattispecie del trasporto necroscopico);
- 3) deposito di osservazione ed obitorio di cui agli artt. da 12 a 15 del D.P.R. 285/1990;
- 4) trasporto funebre e fornitura di feretro, purché di semplice fattura, inumazione, esumazione ordinaria, cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o per prevalente interesse pubblico ex art. 1, comma 7-bis L. di conversione n. 26/2001, e per la sola cremazione, ex art. 5, comma 1 L. n. 130/2001, da leggersi *a contrariis*, e – forse – art. 23, comma 1, lett. a) D.P.R. 616/1977.
- 5) camera mortuaria (ex art. 64, comma 1, D.P.R. 285/1990),
- 6) ossario comune (art. 67 D.P.R. 285/1990) e cinerario comune in cimitero (art. 80, comma 6 D.P.R. 285/1990). I due elementi, se di lieve entità architettonica, potrebbero anche coesistere in un unico manufatto, forse ipogeo, magari con percorsi diversi e separati secondo la pratica funebre prescelta (anche se le rispettive dispersioni, massive, anonime, indistinte e promiscue, di ossa e ceneri, sono, solitamente, destinazioni residuali e spesso assunte d'ufficio, quasi per inerzia degli aventi diritto a disporre). Il D.P.R. 285/1990, recante l'approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale, attualmente vigente, anche se, oggi, – forse – un po'vetusto, non prevede particolari prescrizioni in merito al numero di obitori e depositi di osservazione necessari in un Co-

⁽¹⁾ Si vedano anche, tra l'altro, il D.M. 28 maggio 1993, l'art. 3, comma 1, lett. a), n. 6 D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216, l'art. 21, comma 3 L. 5 maggio 2009, n. 42, oltre al D.P.R. 194/1996, sul versante contabile, ora, in molte parti, abrogato dall'art. 77 D.Lgs. 118/2011, così come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

mune, al di là del numero effettivo dei suoi abitanti. L'art. 14 del medesimo Regolamento precisa, tuttavia, che nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, i vani da avviare a deposito di osservazione debbano essere fisicamente distinti dall'obitorio. Per la giurisprudenza il Comune può legittimamente assumere in via diretta la gestione non della sala mortuaria di autopsia dell'ospedale, bensì del deposito di osservazione comunemente definito obitorio o morgue (Cons. St., Sez. V, 23/11/1995, n. 1633, in *Foro Amm.*, 1995, 2628). Esso si manifesta in perfetta coerenza con l'art. 12, D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria, oggi abrogato dal vigente D.P.R. 285/1990), che, appunto, impone ai Comuni di ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di determinate categorie di persone espressamente indicate dalla Legge, anche presso gli ospedali, ma in posti diversi dalla relativa camera mortuaria (insieme di stanze adibite a custodire i cadaveri chiusi in cassa prima della sepoltura o cremazione). Tale norma è, difatti, ripresa testualmente dall'art. 12, D.P.R. 285/1990. Questo atto, poi, non contrasterebbe con l'art. 19, lett. m), L. 12 febbraio 1968, n. 132, con cui s'impone agli ospedali di disporre di almeno una sala mortuaria (oggi servizio mortuario sanitario ex D.P.R. 14 gennaio 1997) e di autopsia/riscontro diagnostico. È, comunque, auspicabile limitare l'istituzione di tali locali ad un solo obitorio e ad un solo deposito di osservazione, intesi come ambiti distinti, anche di uno stesso edificio, i quali possono, in ossequio alle disposizioni enumerate dal succitato art. 14, debitamente adempiere le precipue attività cui sono deputati, senza perciò rendere eccessivamente gravosi i costi relativi alla loro realizzazione, conduzione e manutenzione. Spesso è consigliabile ponderare la possibilità di creare figure consortili (... ma su questo aspetto strategico si veda *infra*). Sono d'uopo alcune precisazioni, con riferimento ai presidi igienico-sanitari di servizio, appena delineati dal D.P.R. 285/1990. Le dotazioni minime di cui agli artt. 12 e 13 (relative, rispettivamente ai depositi di osservazione e agli obitori) sono costituite dagli impianti che ogni Comune deve (almeno, "sulla carta") allestire, questi spazi devono essere distinti, ammettendosi che possano utilizzarsi i medesimi ambienti solo nei comuni "piccoli" (fino a 5.000 abitanti; art. 14, comma 2). Essi sono funzionalmente diversificati perché il deposito di osservazione accetta **SALME** ai fini del periodo di osservazione (quando non possa naturalmente avvenire nel luogo di decesso, sembra quasi tautologico, ma ... *repetita juvant!*), mentre l'obitorio accoglie **CADAVERI** di cui sia già stata accertata la morte. Queste due, differenti realtà, possono essere costruite, nel Comune, o presso il cimitero o entro ospedali o in un altro edificio (tipicamente, nelle città sedi di Università, potrebbe trat-

tarsi degli Istituti e Primariati di Medicina Legale ...). L'ammissione (in realtà, accoglimento) nei depositi di osservazione e negli obitori è, sempre, anche quando intervenga la c.d. "pubblica autorità", autorizzata dalla competente autorità comunale ... ma "*relata refero*". E qui, difatti, impingono fortemente due grandi visioni del fenomeno giuridico ed operativo conosciuto come "trasporto necroscopico", appena accennato dall'art. 17 D.P.R. 285/1990. La differenza tra scuole di pensiero (Ing. Daniele Fogli e Dott. Sereno Scolaro) verte proprio sul titolo autorizzatorio per effettuare il trasporto necroscopico da abitazione inadatta "e" pericolosa (laddove i due elementi debbono concorrere contestualmente, in una visione d'insieme). Secondo il Dott. Scolaro occorrerebbe, comunque, un decreto comunale di trasporto, mentre altra, ed altrettanto alta, dottrina propenderebbe per un'autorizzazione *pro tempore*, rilasciata da personale sanitario (medico igienista, o comunque di medicina pubblica, medico necroscopo compreso) accorso sul luogo di decesso. Ma vado a memoria (fallace!) quindi potrei pure sbagliare. Ecco un illuminante passo tratto da una replica ad un mio personale quesito rivolto al Dott. Sereno Scolaro: "[*omissis*] il trasporto di cadaveri, sia avvenuta decorso il periodo di osservazione sia prima del suo compimento (art. 17 D.P.R. 285/1990) è sempre autorizzato dal Comune (si ricorda che le autorizzazioni prettamente amministrative e gestionali attribuite nominalmente al sindaco dal D.P.R. 285/1990, salve quelle in cui, invece, agisca quale Autorità Sanitaria Locale, erano venute meno fin dall'entrata in vigore della L. 142/1990 e sono di competenza, oggi esclusiva, dei soggetti che esercitano le funzioni di cui all'art. 107, commi 3 lett. f) e seguenti D.Lgs. 267/2000, in caso di Comuni privi di figure dirigenziali). Fa eccezione unicamente il caso del trasporto di cadavere disposto dalla c.d. pubblica autorità (punto 5.2 circolare del Ministero della sanità n. 24, già citata)".

Allora: l'autorizzazione sarebbe necessaria anche quando il deposito di osservazione e il distinto obitorio fosse esercitato nella forma consortile, ex art. 14, commi 3 e 4 D.P.R. 285/1990; non sarebbe necessaria alcuna autorizzazione dell'A.USL per i trasporti di cui all'art. 17 D.P.R. 285/1990, ma potrebbero, certamente, essere necessarie prescrizioni specifiche quando si fosse in presenza di decesso dovuto a malattia infettiva-diffusiva di cui al D.M. 15 dicembre 1990. Non si fa cenno al caso dei cadaveri cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi per le numerose variazioni che la materia ha subito ⁽²⁾ in relazione alla rarità del fenomeno, limitandoci ad osservare che,

(2) Da ultimo, D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 257, così come modificato dalla L. 1° marzo 2002, n. 39, dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 72, dal D.Lgs. 20 febbraio 2009, n. 23, dal D.Lgs. 10 febbraio 2011, n. 31, dal D.Lgs. 23 marzo 2011, n. 41, nonché dal D.Lgs. 19 ottobre 2011, n. 185)

anche in tale caso, l'A.USL è tenuta a impartire e dettare le disposizioni cui ottemperare. A stretto rigore, non sarebbe ammissibile il trasferimento delle salme al di fuori del Comune ... diciamo che danzeremmo, *border line*, proprio sul crinale dell'illecito, rilevandosi una contravvenzione all'art. 339 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (e si sarebbe già di gran lunga fortunati, perché se il trasporto avvenisse *intra moenia* comunali, pur senza un titolo di viaggio, dopo le modifiche all'art. 358, comma 2 t.u.l.s. da parte dell'art. 16 D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 si tratterebbe solo di una lieve sanzione amministrativa di soli 3.098,00 Euro, da elevarsi secondo modalità e procedure di cui alla L. 689/1981, per ciascuna violazione, che non lascia traccia nel casellario giudiziale, se non ... sul conto corrente bancario di chi compie, o concorre a porre in essere, la trasgressione stessa.

Tuttavia, anche la Redazione de *"Lo Stato Civile Italiano"* (SEPEL Edizione), un'altra erudita voce nel panorama dei glossatori della materia funeraria, pare condividere quest'ultimo orientamento più flessibile ed adattabile ad esigenze di necessità ed urgenza: ecco uno stralcio di una risposta ad una domanda del seguente tenore: *"Nel caso di spostamenti di salma dalla casa all'obitorio dell'ospedale (sempre nell'ambito comunale) per motivi igienico-sanitari (durante il periodo di osservazione), chi deve autorizzare il trasporto? Purtroppo molto spesso lo spostamento viene eseguito durante le ore notturne o nel fine settimana per cui se servisse l'autorizzazione comunale non sarebbe possibile rilasciare tale provvedimento per tempo. In questi casi l'ospedale vuole comunque l'autorizzazione anche se ... postuma ... insomma come si dice in diritto amministrativo forbito: "ora per allora" Ma di recente un esperto mi ha detto che non serve alcuna autorizzazione del Comune e infatti i comportamenti da me sentiti da parte di altri comuni contermini sono tra i più disparati".* **Risposta:** *"Si conferma come, in effetti, non sia necessaria alcuna autorizzazione nei casi come quello segnalato nel quesito. Si ritiene comunque di richiamare in proposito sia l'art. 17 che l'art. 22 del Regolamento di polizia mortuaria nazionale. Onde dare attuazione a tali norme il sindaco deve, preferibilmente con provvedimento di carattere generale (ordinanza) e d'accordo con la AUSL, territorialmente competente, disporre gli orari più opportuni le modalità ed i percorsi da seguire per effettuare i trasporti in questione stabilendo le particolari misure atte a consentire eventuali manifestazioni di vita."*

Per altro, in termini organizzativi (ma qui occorre fare riferimento non certo al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, quanto al Regolamento Comunale contemplato dall'art. 48, comma 3, nonché dall'art. 89 D.Lgs. 267/2000 e s.m.), può attribuirsi la mansione di accettazione salme, al responsabile del servizio di custodia dei cimiteri (specie quando il deposito di osser-

vazione e il, del tutto distinto, obitorio abbiano collocazione entro il recinto di un cimitero) o, anche (si tratta di una scelta gestionale) al personale che sia in servizio al momento dell'accoglimento, quando in tale lasso temporale sia assente il responsabile del servizio di custodia. Data la diversità delle fonti regolamentari è inammissibile che queste previsioni siano incluse nel Regolamento comunale di polizia mortuaria, in quanto ciò importerebbe un vizio di incompetenza (soggettiva), essendo il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi di competenza della Giunta comunale (come ben noto, si tratta dell'unico Regolamento comunale di spettanza giuntale). Per altro, se soppesiamo, con attenzione, il fatto che la competenza funzionale alle autorizzazioni spetti ai soggetti considerati dall'art. 107, comma 3, lett. f) D.Lgs. 267/2000 e s.m. e non possa essere derogata se non da (espressa) norma di Legge (immediatamente successivo comma 4), meriterebbe di essere posta, in termini volutamente accademici, la sciarada se sia necessaria un'autorizzazione (in senso tecnico) all'accoglimento delle salme nel deposito di osservazione (o, nel distinto obitorio), oppure se possano, o debbano, individuarsi alternative più pragmatiche. Muovendo dal presupposto che si tratti di un tipo di attività necroscopica, la quale consta in un vincolo giuridico per il Comune, si potrebbe (o forse, dovrebbe) reputare non indispensabile alcuna autorizzazione; sostituendola, di fatto, con una registrazione del ricevimento della salma, effettuata dal personale in servizio. Al contrario, lo stabile (la camera mortuaria) tipizzato dall'art. 64 è obbligatorio in ogni cimitero (e non in ogni Comune, nell'ipotesi che il Comune disponga di più cimiteri, salve diverse disposizioni regionali meno stringenti e più sistemiche) ed è adibita ad accogliere i "feretri in transito", cioè i feretri destinati o ad una sepoltura (da intendersi pure in senso lato: inumazione / tumulazione / cremazione), che non possa avvenire in immediata sequenza rispetto all'arrivo nel cimitero, o i feretri che siano destinati ad essere trasferiti in altro Comune o, anche, i feretri che, nel corso di un trasporto, debbano sostare per ragioni tecniche (potrebbe essere il caso di un trasporto a lunga distanza, che richieda una sosta notturna, per cui, nel corso della notte, il feretro andrebbe necessariamente custodito in questo plesso del cimitero, (e non lasciato sul mezzo di trasporto eventualmente parcheggiato fuori dall'albergo in cui il conducente sia alloggiato per la notte). Allorché si parli di feretro, si intende il cadavere, dovutamente confezionato nella cassa (o nella duplice cassa), e altrettanto debitamente sigillato nella stessa. La finalità edittale (cioè proprio quella fondamentale, "d'istituto") della camera mortuaria cimiteriale è il deposito temporaneo, in attesa di definitiva sistemazione (trasporto in altra sede, sepoltura o cremazione), di feretri, contenitori per resti mortali (esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasfor-

mativo-conservativo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b, D.P.R. 254/2003), cassette ossario, casse contenenti, anche in forma massiva, parti anatomiche riconoscibili o prodotti abortivi, ed urne cinerarie, non certo per defunti "freschi" da esporre a cassa aperta, durante, cioè il periodo d'osservazione. C'è chi, oramai, a tal proposito, ragiona di "deposito mortuario". C'è, infatti, una sola condizione essenziale: tutti questi "recipienti mortuari" in cui è raccolto materiale biologico umano (dal cadavere ... alle semplici ceneri!) debbono esser debitamente confezionati in rapporto alla loro destinazione ultima, cioè chiusi, per impedire furti, trafugamenti o atti di profanazione, e così da evitare problemi igienico-sanitari (odori nauseabondi e dolciastri che attirano insetti, sversamento di liquami, pericolo di contaminazione dovuto a morbo infettivo diffuso o a somministrazione di nuclidi radioattivi (queste norme sono rinvenibili negli artt. 15 comma 1, 18, 25, 43 comma 4, 80 comma 5 D.P.R. 285/1990. Le disposizioni che tratteggiano la camera mortuaria quale luogo chiuso, sorvegliato ed adibito al transito, sono gli artt. 64 e 65 D.P.R. 285/1990. Esse, però, non sono del tutto esaustive; ad esempio in camera mortuaria, con interdizione di entrata ai visitatori, (spesso specificata in apposita ordinanza sindacale con cui si disciplinano esumazioni ed estumulazioni ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 82 comma 4 e 86 comma 1 D.P.R. 285/1990), si eseguono anche apertura della cassa in seguito ad estumulazione ordinaria, oppure per estumulazione straordinaria su impulso dell'Autorità Giudiziaria (art. 116, comma 2 D.Lgs. 28/7/1989, n. 271), in camera mortuaria si provvede al "rifascio" del feretro ex art. 88 D.P.R. 285/1990 e paragrafo 4 Circ. Min. 31 luglio 1998 n. 10, si confezionano i contenitori per resti mortali di cui alla risoluzione Ministero della Salute, p.n. DGPREV-IV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/3/2004, o, ancora, si procede alla sostituzione del cofano (esempio: se questo è gravemente lesionato o inadatto alla nuova sepoltura del defunto, siccome occorrerebbe una cassa ora con le caratteristiche di cui all'art. 30 D.P.R. 285/1990, ora capace di rispondere ai requisiti di cui all'art. 75 D.P.R. 285/1990 ...). Una camera mortuaria così concepita è un locale (per fortuna confinato e protetto da sguardi indiscreti e "pettegoli") in cui si lavora tanto e si tratta di operazioni pesanti, cruento o, comunque poco delicate. Fiamme libere prodotte dai saldatori, acido muriatico per il decapaggio della lamiera, barrette di stagno, polveri assorbenti, sostanze enzimatiche con cui aggiungere ex Circ. Min. n. 10/1998, i resti mortali da re-inumare in campo indecomposti, ai sensi degli artt. 58 ed 86 comma 2 D.P.R. 285/1990, perdite di liquami da smaltire secondo l'art. 6 D.P.R. 254/2003, disinfettanti, attrezzi vari, siringe caricate con formalina per la puntura conservativa di per sé stessi non sono un pericolo per le salme che siano ivi custodite durante il periodo d'osservazione. Cioè, tan-

to per capirci, il morto (o ... presunto tale) se si risveglia dallo stato catatonico di morte apparente non muore davvero (se non dalla paura!) perché, comunque, valgono le norme di cui all'artt. 8 e 9 D.P.R. 285/1990 (vietato ogni trattamento irreversibile sino ad avvenuta visita necroscopica ed all'eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria (art. 116, comma 1 D.Lgs. 28/7/1989, n. 271). Però, a dire il vero, un milieu così non è idoneo, perché non soddisfa gli standard qualitativi del successivo e prevalente, rispetto al regolamento nazionale di polizia mortuaria, D.P.R. 14 gennaio 1997 (servizio mortuario, sanitario, deposito d'osservazione, camere ardenti nei nosocomi ...). La temperatura non è costante (e, magari, manca pure l'impianto di condizionamento) perché la porta è sempre aperta a causa del continuo via vai dei necrofori i quali, persi dentro ai fatti loro, magari inconsciamente, smoccolano, sacramentano ed imprecano e, sovente, non curanti della sacralità del luogo, producono rumore. Spesso, poi, si sviluppa un olezzo fetido, e il personale di servizio, per ovvie carenze dell'organico, non può assicurare la vigilanza continua, attendendo contemporaneamente alle proprie mansioni di necroforo-affossatore. Ci sono, insomma, situazioni abbastanza scabrose, da nausea violenta, almeno per chi sta vegliando la salma. Però ... la Legge è così (art. 64, comma 3 D.P.R. 285/1990), certo è una disposizione anacronistica, per certi versi superata, però, se nessuno, a livello politico interviene non si può imputare a noi becchini tutto questo scandalo dell'eventuale scomodo condominio tra deposito d'osservazione/obitorio e camera mortuaria cimiteriale. Per questi motivi di fondo, ad ogni modo, la struttura di cui all'art. 64 D.P.R. 285/1990, non può proprio essere utilizzata per attendere ai compiti di cui all'art. 12, oppure 13 D.P.R. 285/1990, né può aversi il contrario; ma ciò non esclude che nel cimitero (o, meglio, in uno dei cimiteri del Comune, in caso di pluralità di cimiteri) si abbia un edificio, in cui siano presenti più locali, di diversa, e specializzata, destinazione. Stante l'attuale normativa speciale di settore, almeno statale, anche se un po' attempata, l'art. 49, comma 3 D.P.R. 285/1990 prevede la possibilità che i "piccoli" Comuni possano costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero, ripartendone le spese, e gli incassi provenienti dal rilascio delle concessioni ex art. 95 D.P.R. citato, soltanto quando siano contermini. La disposizione sullodata non definisce né quantifica numericamente il significato di "piccoli" (a differenza dell'art. 14, comma 2), ma tradisce elementi non secondari di "criticità antinomica": infatti, essa rappresenta una delle numerose norme del D.P.R. 285/1990 che presentano la caratteristica paradossale di essere state "abrogate", o di dover confluire, pesantemente, da una normativa di rango superiore ed entrata in vigore precedentemente all'emanazione dello stesso D.P.R.. In effetti, il Rego-

lamento è stato redatto e, soprattutto, pensato all'interno dell'assetto normativo previsto dai privilegiati T.U.L.C.P., molto più piramidale e gerarchico, mentre la L. 142/1990 (oggi trasfusa interamente nel D.Lgs. 267/2000) è entrata in vigore il 13/6/1990.

Conseguentemente, il puntuale riferimento ai "consorzi" risulta, per molti versi, essere stato superato dalla citata L. 142/1990, che ha visto con sfiducia l'istituto consortile, in quanto esso implicherebbe la costituzione di un soggetto terzo ed autonomo rispetto ai Comuni partecipanti, preferendo il ricorso ad altre forme di collaborazione tra Comuni (convenzioni, unioni, ecc.).

Le ultime lungimiranti scelte politiche operate dal Legislatore (Legge "Del Rio" n. 56/2014) in tema di razionalizzazione del sistema dei servizi pubblici locali dovrebbero porre la questione se l'attività cimiteriale, cui i Comuni sono obbligati dagli artt. 337, 343, 394 del R.D. 1265/1934, possa essere o meno oggetto di gestione attraverso le forme oggi previste dal D.Lgs. 267/2000 e, in prospettiva, attraverso bacini d'utenza classificabili come ambiti territoriali ottimali (ma può esser solo una mia fantasia, anche particolarmente remota e contorta). Il problema è particolarmente complesso e si hanno argomenti sia favorevoli, sia profondamente contrari. La tesi negativa può reperire fondamento logico nell'art. 31 D.Lgs. 267/2000, che si discosta dal successivo art. 32, poiché i consorzi hanno il fine della gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni (come *extrema ratio* anche di una sola), mentre l'unione ha lo scopo di garantire congiuntamente una pluralità di funzioni affidate ai Comuni, e ciò tra l'altro, esclude che l'unione possa essere formata per l'esercizio degli uffici di cui all'art. 14 D.Lgs. 267/2000, in quanto servizi che non sono di competenza dei Comuni, bensì di altro soggetto pubblico, cioè dello Stato Centrale, come accade, ad esempio per gli adempimenti di Stato Civile, quando essi s'intersechino con la polizia mortuaria ed il suo circuito informativo).

Ad ogni modo, laddove, astrattamente, si ammettesse l'ipotesi, secondo cui si possa ricorrere allo strumento dell'unione tra Comuni, o, nel caso più coerente e sostenibile, quando la gerenza dei cimiteri fosse associata in un consorzio, in quest'ultimo si ravviserebbe il presupposto giuridico per legittimare anche il servizio concernente il deposito di osservazione e l'obitorio (previa espressa previsione dello statuto consortile o, in difetto, previa modifica dello stesso atto formale). Andrebbe pure rimarcato e ribadito come gli incompetenti posti ai Comuni dagli artt. 12, 13 e 14 D.P.R. 285/1990 non risultino particolarmente innovativi. Laddove sia costituito, ed operante, un consorzio che abbia tra i propri fini statutari anche quello relativo al deposito di osservazione e al distinto obitorio, una comunicazione all'autorità giudiziaria ed alle forze dell'ordine, sarà senz'altro dovuta, quanto meno al fine delle eventuali disposizioni di trasferimento delle

salme al luogo determinato dal Comune (punto 5.1 circolare Min. Sanità n. 24 del 24/6/1993), fermo restando che l'onere del trasporto compete al Comune (*ex multis*: art. 69 lett. c) D.P.R. 115/2002 ed artt. 16 e 19 D.P.R. 285/1990, mentre per la giurisprudenza si veda T.A.R. Campania, Napoli, n. 2844/2004), e ricordando come il trasporto, che sia eventualmente disposto in luogo diverso, sia a carico della pubblica autorità la quale lo abbia ordinato. Va nettamente esclusa la soluzione (non per ragioni di opportunità, pur se queste siano fortemente presenti, ma per palese e stridente conflitto d'interessi) di una qualche forma di convenzione per l'uso, ai fini di cui all'art. 12 D.P.R. 285/1990, di case funerarie private (e chiaramente queste non possono, in alcun caso, anche se fossero costruite e gestite dal Comune, assicurare lo svolgimento delle incombenze istituzionali di cui all'art. 13), siccome non solo il Comune dovrebbe già garantire la disponibilità e l'utilizzo del deposito di osservazione, ma, altresì, per il fatto che il Comune non può sottrarsi dall'apparecchiare depositi di osservazione ed obitori, per la propria popolazione e per la sua circoscrizione geografica (art. 13 D.Lgs. 267/2000). Al contrario, una convenzione è senz'altro legittima, quando si usino, a questi fini, ospedali o altri fabbricati ai sensi dell'art. 14, comma 1 D.P.R. 285/1990, in particolare se rammentiamo come dopo la L. 23 dicembre 1978, n. 833 (e, a maggior ragione, dopo il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.) gli ospedali siano "stabilimenti ospedalieri" di soggetti (le A.USL) diverse dai Comuni, ferma restando la loro natura e qualificazione quali pubbliche amministrazioni (pur nella forma "aziendale"). Considerazioni analoghe per le Università, laddove presenti sul territorio del Comune. Si invita, paradossalmente, a non chiedere ancora informazioni o chiarimenti sulle prospettive, in quanto, in questa fase, del tutto inaffidabili sia per i tempi, sia per i diversi livelli di titolarità (a legiferare?), sia per altri ordini di motivazioni, in quanto la situazione è ancora molto fluida, se non addirittura magmatica, con la polizia mortuaria, chissà per quanto ancora, frammentata – purtroppo – su più caotici e disomogenei livelli di governo. Questa precisazione appare del tutto di rigore in quanto, a volte, la terminologia utilizzata possa far confondere le tre differenti tipologie di siti per l'espletamento dei servizi necroscopici. non è ammissibile una convenzione (art. 30 D.Lgs. 267/2000); laddove sia costituito, ed operante, un consorzio che abbia tra i propri fini statutari anche quanto attiene al deposito di osservazione ed al distinto obitorio. Si suggerisce, ad ogni buon fine, di non affrontare – oggi – la questione con eccessiva "solerzia" od alacrità, al fine di evitare scelte che potrebbero, in prospettiva, avere altre soluzioni, specie pensando che se di inadempienza a precisi obblighi si tratta, essa risulti non solo ancora attuale, ma "cronicizzata".